

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

CONIUGI

- ricorrenti -

contro

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3746/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4.6.2018, n. 3746, la Corte d'appello di Roma, ha rigettato l'appello proposto dai CONIUGI e confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta da BANCA, dichiarando la inefficacia relativa dell'atto pubblico di vendita della quota - pari al 50% - della proprietà immobiliare, stipulato, in data 19.12.2003, tra i predetti coniugi, in esecuzione delle disposizioni concordate nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di (OMISSIS).

La Corte territoriale ha rilevato che la causa del trasferimento non era ostativa alla revoca dell'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie della banca la quale, al tempo dell'omologa del verbale di separazione, vantava già una legittima aspettativa di credito, quale cessionaria del credito risarcitorio litigioso, oggetto di accertamento in altro giudizio promosso dalla cedente BANCA per far valere la responsabilità di sui ex esponenti aziendali, tra cui l' I. che aveva svolto l'incarico di sindaco. Il Giudice di appello ha, inoltre, riconosciuto sussistente la prova presuntiva degli altri presupposti della domanda revocatoria relativi all'"eventus damni" ed alla "scientia damni" anche da parte del terzo acquirente a titolo oneroso.

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione, da CONIUGI, con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso BANCA.

La resistente ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e art. 2729 c.c. Deducono i ricorrenti che la Corte d'appello non avrebbe applicato correttamente lo statuto dell'onere della prova, in relazione allo schema legale di cui all'art. 2901 c.c. che pone a carico del creditore la prova che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto veniva ad arrecare alle ragioni del primo, e che di tale pregiudizio anche il terzo acquirente a titolo oneroso fosse a conoscenza. Aggiungono che il Giudice di secondo grado avrebbe fatto scorretta applicazione dello schema legale della presunzione logica, non avendo tenuto conto di una serie di altri elementi istruttori che deponevano per l'assenza del "*consilium fraudis*", in quanto:

a) MARITO aveva sempre ritenuto sussistere un attivo della banca essendo quindi inesistente alcun suo debito risarcitorio; b) la polizza fidejussoria per responsabilità civile, stipulata dall' I. (per il massimale di Euro 51.645,69), unitamente alla pluralità dei soggetti coobbligati solidali per il risarcimento del danno, ed al basso valore (Euro 5.000,00) attribuito dalle banche contraenti (Banca cedente e Banca cessionaria) al prezzo di cessione del credito derivante dall'azione di responsabilità, deponevano per la sufficienza della garanzia patrimoniale del debitore. Inoltre era insufficiente l'accertamento compiuto dal Giudice di appello della prova della conoscenza del pregiudizio da parte della acquirente MOGLIE, deponendo in tal senso:

1-la mancanza di una simulazione del verbale di separazione e dei conseguenti atti dispositivi;

2-la probabile preferenza che la MOGLIE avrebbe mostrato - qualora avesse effettivamente conosciuto la pretesa risarcitoria avanzata verso il coniuge - al provvedimento di assegnazione della casa familiare ed all'attribuzione di un assegno di mantenimento (in quanto credito privilegiato rispetto a quello vantato dalla banca), piuttosto che al trasferimento della quota proprietaria sull'immobile: sicchè proprio la scelta anomala, compiuta dalla separata, avrebbe dovuto indurre a ritenere che ella nulla sapeva della condizione debitoria del marito;

3-la verosimile ignoranza della MOGLIE in ordine alle vicende debitorie del coniuge, in conseguenza del venire meno dell'"*affectio coniugalis*".

Il motivo è inammissibile.

Preliminarmente va rilevato che appaiono inconferenti rispetto alla *ratio decidendi*, i vizi dedotti in relazione alla violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.. La Corte territoriale, infatti, non ha applicato in modo errato la regola del riparto dell'onere probatorio, in quanto ha esattamente individuato nell'ambito della fattispecie legale dell'"*actio pauliana*" il fatto costitutivo oggetto della prova (*consilium fraudis*), ed ha correttamente posto il relativo onere a carico della banca creditrice agente in revocatoria, ritenendo assolto tale onere alla stregua della rilevazione e ponderazione degli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Dunque se un errore può eventualmente esservi stato, questo attiene alla fase successiva dell'attività di giudizio concernente la formazione del convincimento, sotto il duplice aspetto della rilevazione e definizione della fattispecie concreta in base ai fatti storici allegati dalle parti o della valutazione delle risultanze probatorie, selezionando quelle ritenute pertinenti e dirimenti rispetto ad altre prive di capacità dimostrativa o la cui efficacia dimostrativa è stata ritenuta recessiva.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

I ricorrenti deducono che nello svolgimento di tale ulteriore attività la Corte d'appello ha fatto scorretta applicazione del criterio legale che gli artt. 2727 e 2729 c.c. prescrivono per pervenire alla conoscenza del fatto ignorato attraverso il procedimento di inferenza logica da elementi circostanziali di per sè, considerati singolarmente, privi di efficacia dimostrativa del fatto contemplato dalla fattispecie normativa astratta nella quale si è ritenuto di sussumere il rapporto controverso - oggetto di prova, ma che, se considerati invece nella loro complessità e correlazione possono dare luogo ad un procedimento euristico in quanto suscettivi di generare, in applicazione del metodo causale-probabilistico, risultati cognitivi di circostanze che appaiono come conseguenze (logiche e non reali: in quanto tali circostanze vengono "immaginate come" fatti il cui accadimento è "certamente probabile", ma non sono direttamente percepibili e rilevabili empiricamente come "fatti storici", difettando una fonte immediata che fornisca una rappresentazione, comunemente condivisa, di esse) univoche o plurivoche, venendo in quest'ultimo caso in rilievo, ai fini della maggiore o minore "certezza probabilistica" di una conseguenza rispetto alle altre, il criterio della frequenza statistica dei risultati di identiche o analoghe serie causali precedenti.

Evidentemente la critica svolta alla sentenza impugnata non può risolversi in una mera contrapposizione del risultato inferenziale preferito a quello cui è pervenuto il Giudice di merito, se così fosse non si verterebbe più su un errore di diritto, ma si verrebbe ad invadere il campo della valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti termini della assoluta carenza di motivazione quale elemento prescritto ai fini della validità della decisione giurisdizionale, o della omessa considerazione di uno specifico fatto storico, di carattere primario o secondario ma comunque decisivo ai fini di un diverso esito della lite (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012).

Osserva il Collegio che non vi è difficoltà a riconoscere il vizio di violazione di "norma di diritto" concernente gli artt. 2727 e 2729 c.c. nelle ipotesi in cui il Giudice di merito abbia fatto ricorso alla prova presuntiva semplice nei casi in cui la legge non consentiva l'utilizzo di tale prova ovvero richiedeva per la dimostrazione del fatto un diverso mezzo di prova, o ancora nei casi in cui il Giudice di merito abbia ritenuto priva di efficacia presuntiva una prova legale. Più complessa è la violazione di tali norme riferita alla attività di giudizio, ove condotta in relazione alla errata applicazione dei criteri inferenziali normativamente previsti.

La violazione dello schema normativo della presunzione semplice che dà luogo al vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., infatti, non concerne il convincimento finale che il Giudice trae dalla valutazione del complesso indiziario, ma la divergenza - nel procedimento di rilevazione e selezione dei fatti seguito dal Giudice - dai criteri di logica formale che presiedono alla "modalità di interrogazione" di tale materiale eterogeneo, che, come noto, debbono avere come riferimento la prova dei fatti principali costitutivi del diritto controverso e che si sviluppano attraverso: 1-la delimitazione del materiale di esame ai soli fatti "certi" che non risultino contraddetti da altri fatti (precisione); 2-l'esame atomistico di ciascun elemento indiziario (fatto secondario) e quindi l'esame globale del complesso indiziario unitariamente considerato in funzione della sua o della loro capacità dimostrativa (gravità); 3-la efficacia conoscitiva del fatto ignorato che il singolo indizio o complesso di indizi è idoneo a produrre, in base alla applicazione di criteri logici di tipo probabilistico-inferenziale tratti dai dati della esperienza (id quod plerumque accidit), ovvero da dati scientifici o statistici (inferenza cognitiva); 4-la controprova o verifica di consistenza, intesa come inidoneità dell'elemento o del complesso indiziario a fornire una diversa inferenza tale da condurre alla conoscenza di un altro fatto ignorato, che risulti alternativo ed incompatibile con quello precedentemente presunto (concludenza).

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

Appare dunque del tutto evidente come la verifica di conformità rispetto allo schema normativo indicato si ponga all'esterno rispetto al contenuto di merito della valutazione (nel che si estrinseca il "convincimento" del Giudice ex art. 116 c.p.c., comma 1), non essendo quindi sufficiente contestare le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza o meno della prova dei fatti costitutivi della domanda o della eccezione, per assolvere al requisito di specificità del motivo con il quale si deduce il vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Al proposito occorre precisare che il livello di certezza richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. non può evidentemente essere quello - tipico dei fenomeni rilevati dalla scienza con il metodo della verifica sperimentale - della "necessità assoluta ed esclusiva" della derivazione causale: vertendosi, infatti, in tema di prova logica, il nesso di derivazione causale tra fatto noto e fatto ignorato non può che essere fondato su un giudizio probabilistico basato sull'"id quod plerumque accidit", non potendo escludersi, quindi, che dallo stesso fatto noto possano derivare in ipotesi anche conseguenze diverse che, tuttavia, o verranno ad assumere rispetto al procedimento inferenziale "preferito" una collocazione meramente recessiva (situazione che si verifica qualora tali conseguenze, pur se "possibili", non appaiano però probabili, in quanto risultano in concreto verificate soltanto in casi eccezionali o addirittura risultino statisticamente mai rilevate, rimanendo in tal caso confinate nell'ambito delle mere ed astratte ipotesi), oppure verranno a collocarsi sullo stesso piano ed allo stesso grado di inferenza logica degli altri esiti, tutti quindi egualmente "probabili", venendo allora in rilievo ai fini del controllo di legittimità del procedimento logico l'accertamento della oggettiva "inconciliabilità" di tali risultati, preclusiva della prova presuntiva del fatto ignorato, ipotesi che si verifica laddove sussista una pari plausibilità degli esiti oggettivamente discordanti ed incompatibili cui si perviene dalla medesima premessa indiziaria con il procedimento inferenziale. Il ragionamento del Giudice di merito in ordine alla prova presuntiva dotata dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. è dunque censurabile in sede di legittimità soltanto "allorché difetti la inferenza probabilistica, tutte le volte in cui sussistano inferenze probabilistiche plurime (ndr. che risultino tra loro logicamente inconciliabili in quanto poste in relazione di esclusione reciproca)..." (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3281 del 02/03/2012).

Soltanto dunque in relazione a tali specifici aspetti 1- assenza dei requisiti che debbono assistere i singoli indizi, isolatamente considerati - "precisione e gravità" - e nella correlazione tra essi - "concordanza" - (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; id. Sez. L -, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020); 2- omessa ricerca delle conseguenze probabili alla stregua di tutti i complessivi indizi unitariamente e sinteticamente valutati (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5374 del 02/03/2017; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019); 3- inconciliabilità ed opposizione escludente tra le plurime conseguenze tutte probabilmente certe (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3281 del 02/03/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012), è consentito censurare l'errore di diritto per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Tanto premesso in diritto, va osservato che la Corte d'appello, quanto alla consapevolezza del MARITO di ledere il credito, ha rilevato che il credito risarcitorio fatto valere dalla Banca era insorto già prima del deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi (in quanto la insolvenza della banca collocata in LCA con decreto 6.3.2003 era preesistente alla data dell'atto dispositivo) e che l' I. aveva disposto dell'"intero suo patrimonio".

A tali elementi indiziari i ricorrenti oppongono che il debitore avrebbe allegato la insussistenza del credito risarcitorio, in quanto dopo la discussione in grado di appello

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

sarebbe stata depositata dal Commissario della BANCA una relazione attestante un saldo attivo nel bilancio finale di liquidazione della banca.

Orbene, se appare evidente come tale rilievo esuli dal tipo di vizio per *"error juris"* denunciato con il motivo di ricorso, riflettendosi piuttosto sull'asserita omessa considerazione da parte del Giudice di merito di fatti probatoriamente rilevanti (tanto in relazione alla asserita insussistenza del credito, quanto in relazione all'ipotizzato convincimento soggettivo dell' I. di non essere debitore) e che avrebbe allora dovuto essere censurato in relazione al diverso paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vale in ogni caso osservare come la critica difetti dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, avendo del tutto omesso i ricorrenti, non solo di trascrivere il contenuto del documento, ma finanche di indicare il luogo del fascicolo processuale ove lo stesso fosse rinvenibile, onde consentire a questa Corte di accertare e verificare la rituale produzione dello stesso nei gradi di merito, non potendo essere ammessa la produzione di "nuovi" documenti nel giudizio di legittimità che non riguardino vizi di nullità della sentenza impugnata o la ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c., comma 1).

Meramente reiterativa del giudizio di valutazione probatoria, e dunque inammissibile, in quanto volta ad un nuovo accertamento dei fatti, nonché del tutto estranea all'errore di diritto entro il quale può essere sindacato il vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è la richiesta di riconsiderazione di circostanze già esaminate e ritenute non dirimenti dal primo Giudice, con valutazione condivisa dalla Corte d'appello, concernenti la asserita insussistente diminuzione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. offerta dal debitore, in considerazione della stipulata polizza fidejussoria (che presentava un massimale incapiente - come affermato da entrambi i Giudici di merito - rispetto ad un credito risarcitorio di importo superiore a due milioni di Euro, per il quale l' I. era tenuto in solido con altri debitori - circostanza quest'ultima irrilevante ai fini della verifica del pregiudizio ex art. 2901 c.c., da compiersi con esclusivo riguardo alla garanzia generica del debitore-coobbligato convenuto in giudizio: Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8315 del 31/03/2017 -) mentre, quanto all'elemento costituito dal modesto valore del "prezzo di cessione" del credito risarcitorio, convenuto tra le banche, i ricorrenti neppure allegano quando e dove tale circostanza fattuale sia stata acquisita ritualmente al giudizio di merito, mentre non superano in ogni caso la obiezione secondo cui il prezzo di cessione non va evidentemente confuso con l'importo del credito a tutela del quale è stata esercitata l'"actio pauliana".

Quanto poi alla critica, mossa dai ricorrenti, in ordine alla prova presuntiva della conoscenza da parte dell'acquirente MOGLIE (coniuge separato acquirente della quota proprietaria dell'unico immobile in disponibilità al MARITO), del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo alle ragioni della banca, si osserva che la censura viene incentrata su un argomento motivazionale della sentenza svolto "ad abundantiam" rispetto alla "ratio decidendi", atteso che la "anomala propensione" della MOGLIE, ad estinguere ogni credito di mantenimento per sè e la prole con l'atto traslativo avente funzione solutoria "una tantum", anzichè ad ottenere la più vantaggiosa assegnazione dell'alloggio familiare e l'attribuzione di un assegno periodico, viene soltanto a rafforzare l'argomento, questo sì decisivo, secondo cui lo stretto rapporto di parentela tra i contraenti induceva la prova presuntiva che la moglie fosse stata portata, dal marito, a conoscenza delle vicissitudini che lo avevano interessato e delle vicende - anteriori alla separazione dei coniugi che avevano coinvolto la banca, della quale l' I. era componente del collegio sindacale.

Orbene è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento *"ex se"* sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della *"participatio fraudis"*, laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019) e la inducenza di tale elemento circostanziale, preciso e grave, non viene, nel caso di specie, ad essere inficiata dall'altro elemento circostanziale, individuato nella successiva separazione personale dei coniugi, tenuto conto che la conseguenza che i ricorrenti vorrebbero trarre, secondo cui l' I. non avrebbe confidato al coniuge la sua situazione debitoria essendo venuto meno l'"affectio coniugalis", si traduce in una mera illazione, agevolmente ribaltabile nella illazione contraria (che palesa dunque la inidoneità dell'argomento logico speso dai ricorrenti a destituire la efficacia della presunzione logica fondata sulla stretta relazione parentale), secondo cui proprio la esposizione della precaria situazione economica e debitoria rendeva opportuno per i coniugi separati disfarsi, prima dell'intervento dei creditori, dell'intero residuo patrimonio ancora in disponibilità all' I.

Secondo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza di appello avrebbe motivato "per relationem", richiamandosi all'accertamento di merito compiuto dal Tribunale di Tivoli nella decisione n. 638/2011, senza effettuare alcuna verifica autonoma dei fatti, verifica peraltro neppure compiuta dal primo Giudice che si era affidato esclusivamente a quanto allegato dalla banca, sulla scorta di altro precedente del medesimo Tribunale di Tivoli di cui alla sentenza n. 569/2011, avente ad oggetto controversia del tutto analoga.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la "ratio decidendi" della statuizione impugnata, e richiama, peraltro, a sostegno il precedente di questa Corte ord. n. 9071/2018 che enuncia un principio esattamente contrario a quello assunto base della censura per vizio processuale.

Il motivo non coglie la "ratio decidendi", in quanto la Corte d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano impugnato la decisione di prime cure "basata su elementi di fatto estranei rispetto a quelli dedotti dalle parti", ed avevano a tal fine "versato in atti la copia di altra sentenza del Tribunale di Tivoli, resa nell'ambito di un procedimento analogo, da cui sarebbero state riportate circostanze estranee alla vicenda processuale": il Giudice di appello ha ritenuto infondata tale critica, in quanto gli appellanti non avevano individuato specificamente alcun "elemento estraneo" posto a fondamento della decisione di prime cure rispetto ai fatti allegati dalle parti in primo grado, essendosi limitati soltanto ad evidenziare che le motivazioni adottate nella sentenza n. 569/2011 (relativa a diverso giudizio avente ad oggetto una controversia analoga) erano state - sostanzialmente riprese anche dal Tribunale nella sentenza n. 638/2011, impugnata in appello.

Orbene il motivo di ricorso per cassazione non può accedere al sindacato di questa Corte in quanto:

- la censura denuncia la asserita "assenza di autonomia critica" rinvenibile nella motivazione della sentenza di appello, senza tuttavia fornire alcuna indicazione giustificativa di tale assunto: la sentenza impugnata, infatti, è dotata di motivazione sia sotto il profilo materiale, quale elemento costitutivo del provvedimento giurisdizionale, richiesto a pena di nullità dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.; sia sotto il profilo del contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, idoneo a consentire di verificare la correlazione logica-giuridica tra la premessa in fatto e la regola di diritto applicata per decidere la controversia - i ricorrenti non hanno riprodotto il motivo di appello, dichiarato infondato dalla Corte territoriale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e dunque non è dato verificare se e quali "ulteriori fatti", non allegati dalle parti, indicati dagli appellanti, erano stati oggetto di esame dal Giudice di merito in violazione dei limiti imposti dall'art. 115 c.p.c. - i ricorrenti affermano che la Corte d'appello avrebbe effettuato un confronto tra le due sentenze del Tribunale, senza tuttavia neppure esaminare la sentenza n. 569/2011 (relativo al

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, n. 161 del 08 gennaio 2021

giudizio "analogo") che non era stata prodotta in atti: ma tale allegazione viene a negare un fatto contrario affermato dalla Corte d'appello (secondo cui " CONIUGI hanno versato in atti la copia di altra sentenza del tribunale di Tivoli...."), con la conseguenza che la esclusione della verità del fatto affermato dal Giudice di appello, non poteva essere veicolata dal motivo di ricorso in esame, sibbene avrebbe dovuto essere affidata allo specifico rimedio impugnatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4).

- nessuna descrizione o indicazione è contenuta nel motivo di ricorso, degli ipotetici "fatti storici", non allegati dalle parti (e dunque asseritamente acquisiti "aliunde" dal Tribunale), che sarebbero stati presi illegittimamente in considerazione da entrambi i Giudici di merito ai fini della valutazione probatoria, e sarebbero stati posti a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*